Abolito il divieto di incarichi incrociati

Riforma del Tuf/2

Le regole attuali sono più evolute rispetto a quando fu introdotto il divieto

Angelo Busani

Abolita la normativa in tema di *interlocking*: la legge di riforma del Testo unico della finanza (Dlgs 47/2026, pubblicato nel supplemento ordinario 14 della Gazzetta Ufficiale n.86/ 26) abroga infatti l'articolo 36 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, e cioè la norma che aveva introdotto il divieto di incarichi incrociati tra imprese concorrenti nei mercati del credito e finanziari.

Per comprendere la portata della novità, occorre ricordare il senso del sistema previgente. La disciplina del 2011 era stata introdotta per impedire che la stessa persona potesse cumulare incarichi di amministrazione, direzione o controllo in operatori concorrenti, sul presupposto che tali intrecci personali potessero incidere sulla correttezza della concorrenza e favorire la circolazione di informazioni sensibili o forme di coordinamento non coerenti con un mercato realmente competitivo.

La ragione della scelta abrogativa risiede nell'idea che, rispetto al contesto esistente quando fu introdotto il divieto, l'attuale disciplina prudenziale sull'idoneità degli esponenti aziendali è ritenuta ormai capace di produrre, pur con finalità diverse, effetti simili rispetto alle situazioni che il divieto intendeva colpire. Il punto, quindi, non è che l'esigenza di prevenire conflitti o intrecci problematici sia venuta meno; è, piuttosto, che essa viene considerata oggi già presidiata da regole prudenziali generali più ampie e più evolute rispetto al quadro del 2011. Vale a dire le regole in tema di limiti al cumulo degli incarichi, vincoli di *time commitment,* criteri di indipendenza formale e quelli di indipendenza di giudizio

In questa prospettiva, la riforma effettua una duplice operazione. Da un lato, elimina un divieto speciale ritenuto non più necessario come presidio autonomo; dall'altro, riduce gli oneri di compliance a carico degli intermediari, che nel sistema previgente dovevano misurarsi anche con la verifica specifica dell'*interlocking*. L'abrogazione ha l'obiettivo di ridurre tali oneri, sul presupposto che il quadro prudenziale vigente sia ormai sufficiente a intercettare le situazioni più delicate.

Si sceglie di non affidare le esigenze a un divieto preferendo il ricorso ai controlli della disciplina prudenziale

La riforma pertanto non esprime disinteresse per la tutela della concorrenza o per la qualità degli assetti di governo societario; esprime, piuttosto, la scelta di non affidare più tali esigenze a un divieto speciale e settoriale, preferendo il ricorso ai controlli e ai requisiti propri della disciplina prudenziale sugli esponenti aziendali. Da questo punto di vista, l'intervento sull'*interlocking* è un esempio particolarmente chiaro della logica generale della riforma: semplificare il sistema, eliminare sovrapposizioni normative e concentrare i presidi dove essi appaiono oggi più coerenti ed efficaci.

© RIPRODUZIONE RISERVATA